

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 Serie Generale del 19 maggio 2020 il **Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 c.d. "Decreto Rilancio"** contenente misure fiscali di favore nei confronti di varie categorie di contribuenti nonché disposizioni di sostegno economico alle imprese e ai lavoratori autonomi e finalizzate a contrastare l'emergenza COVID-19. Stante la corposità del Decreto, l'informativa di Studio è suddivisa in due parti.

-PARTE SECONDA-

"DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE"

Indice

- Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 (art. 84)	Pag. 2
- Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)	Pag. 3
- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)	Pag. 5
- Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 121)	Pag. 5
- Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)	Pag. 6
- Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)	Pag. 6
- Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)	Pag. 6
- Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)	Pag. 7
- Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)	Pag. 8
- Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21 (art. 128)	Pag. 8
- Disposizioni in materia di accise (artt. 129-132)	Pag. 9
- Differimento plastic tax e sugar tax (art. 133)	Pag. 9
- IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)	Pag. 10
- Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato (art. 135)	Pag. 10
- Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 137)	Pag. 11
- Differimento termini sanzionatori per l'installazione dei ricevitori telematici (art. 140-141)	Pag. 11
- Differimento termini compilazione automatica registri IVA (art. 142-143)	Pag. 12
- Sospensione termini di versamento a seguito controlli automatici, atti di accertamento e conciliazione, atti di rettifica, liquidazione e recupero d'imposta (art. 144 e 149)	Pag. 12

- <i>Sospesa compensazione automatica fra crediti e debiti erariali e innalzato il limite compensabile (art. 145 e 147)</i>	<i>Pag. 13</i>
- <i>Indennità per le strutture alberghiere requisite (art. 146)</i>	<i>Pag. 13</i>
- <i>Interventi sugli indici ISA (art. 148)</i>	<i>Pag. 13</i>
- <i>Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)</i>	<i>Pag. 14</i>
- <i>Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)</i>	<i>Pag. 14</i>
- <i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)</i>	<i>Pag. 14</i>
- <i>Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)</i>	<i>Pag. 15</i>
- <i>Misure per la promozione turistica in Italia – Tax Credit vacanze (art. 176)</i>	<i>Pag. 16</i>
- <i>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)</i>	<i>Pag. 17</i>
- <i>Credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190)</i>	<i>Pag. 17</i>
- <i>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188)</i>	<i>Pag. 18</i>
- <i>Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del mezzogiorno (art. 244)</i>	<i>Pag. 19</i>

Allegato: Tabella riepilogativa delle scadenze dopo il DL Rilancio

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid - 19

Art. 84

Ai soggetti beneficiari nel mese di marzo 2020 dell'indennità di euro 600 è riconosciuta medesima indennità per il mese di aprile 2020.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di altri redditi, che hanno cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020 spetta un'indennità di euro 1.000.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di altri redditi e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che hanno subito una riduzione del reddito pari almeno al 33% del REDDITO nel bimestre marzo – aprile 2020 rispetto al bimestre marzo - aprile 2019 è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile 2020 di euro 1.000. Il reddito di riferimento è calcolato con il principio di cassa ovvero quale differenza fra i ricavi e le spese sostenute nel periodo di riferimento comprese le quote di ammortamento di competenza. La presentazione della domanda dovrà essere fatta all'INPS che procederà alla verifica dei requisiti autocertificati inviando i dati all'Agenzia delle Entrate.

Art 119
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (ecobonus), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire **in 5 rate annuali** di pari importo.

Ecobonus:

Godono di tale agevolazione:

- **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'**incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio** medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sulle **parti comuni** degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli **edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento agli altri interventi di efficientamento energetico – diversi da quelli appena elencati - indicati nell'articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati **congiuntamente a quelli summenzionati**.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento.

Sismabonus:

Detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Impianti fotovoltaici:

La spettanza della detrazione nella misura del 110 % vale anche per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, purché

contestuali ad uno dei tre interventi principali di cui sopra.

Installazione infrastrutture ricarica veicoli elettrici:

La detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui sopra (ecobonus e sismabonus), per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Beneficiari

1. **Condòmini**, in relazione alle spese sostenute sulle parti comuni condominiali (la norma non parla di condòmini persone fisiche, quindi potrebbe riguardare anche gli altri soggetti, ma si auspica un chiarimento ufficiale).
2. **Persone fisiche** che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sulle **singole unità immobiliari** site in un contesto condominiale (sia adibite ad abitazione principale sia destinate ad altro uso)
3. **Persone fisiche** che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati su **edifici unifamiliari**, purché adibite ad abitazione principale
4. Istituti autonomi case popolari (**Iacp**) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
5. **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il contribuente, in luogo della detrazione d'imposta può optare per alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con facoltà **di successive cessioni ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai fini dell'opzione (da esercitare in via telematica) per la cessione o lo sconto del credito d'imposta devono essere acquisiti il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione di spesa e l'asseverazione da parte dei tecnici abilitati della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

Art. 120
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Credito d'imposta in misura pari al **60 per cento delle spese sostenute nel 2020**, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (c.d. riapertura in sicurezza), ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Beneficiari: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Art. 121
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di seguito elencati:

- a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) **efficienza energetica;**
- c) adozione di **misure antisismiche;**
- d) **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di **impianti solari fotovoltaici;**
- f) installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**

possono **optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con **facoltà di successive cessioni** ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Art. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Fino al 31 dicembre 2021 viene introdotta la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nello specifico, i crediti interessati sono:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- b) credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 28;
- c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125;
- d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120.

Art. 123
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Sono soppresse le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio.

Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi, effettuati entro il 31 dicembre 2020, dei beni di seguito indicati:

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;

- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

Art. 125

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

E' riconosciuto un credito d'imposta nella misura **del 60 per cento** delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.

Beneficiari:

persone fisiche esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spese ammissibili al credito d'imposta:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

e) acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Tale credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES e IRAP.

Art. 126

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Rinvio generalizzato al **16 settembre** dei versamenti dovuti per **iva e ritenute** anche previdenziali ed assistenziali **al 31 maggio, già sospesi con i precedenti decreti** con possibilità di pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro Rate mensili, a partire dal 16 settembre 2020.

In particolare il rinvio vale per:

- i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle addizionali regionali e comunali, all'Iva e ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per le assicurazioni obbligatorie (Inail);
- il versamento, in autoliquidazione, delle **ritenute** di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la **non applicazione** da parte del sostituto d'imposta nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Art. 128

Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

Il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro, c.d. Bonus Renzi, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19

In sostanza, ai fini del riconoscimento del bonus non si dovrà tener conto delle retribuzioni realmente percepite (ridotte dalla cassa integrazione) ma di quelle che sarebbero state contrattualmente erogate, senza cassa.

Artt. 129 - 132
Disposizione in materia di accisa

È stata prevista una riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2020, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90% di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell'anno precedente.

Per quanto riguarda le rate di acconto mensili relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020, le stesse devono, invece, essere versate secondo le modalità ordinarie previste dal citato testo unico delle accise.

Inoltre, la norma prevede che l'eventuale versamento a conguaglio possa essere effettuato in un'unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal testo unico delle accise, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica oppure, in alternativa, essere ripartito in dieci rate mensili di pari importo, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Con l'articolo 131 viene disposto che, alla luce della situazione emergenziale, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici relativi al mese di marzo, con scadenza 16 aprile, verranno comunque considerati regolari se effettuati entro il 25 maggio.

Infine, con l'art. 132 viene previsto che i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, possano essere effettuati nella misura dell'80%, a titolo di acconto, delle somme che sarebbero dovute.

La restante parte delle somme dovute sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020 senza il pagamento degli interessi.

Art. 133
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

È spostata al **1° gennaio 2021** l'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego ("**plastic tax**") e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate ("**sugar tax**"), previste dall'articolo 1 della legge di bilancio 2020, rispettivamente ai commi 634-652 e ai commi 661-676

IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Art. 134

La legge di bilancio per il 2020 ha **modificato l'ambito soggettivo** di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato: a decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti all'IVAFE, oltre alle persone fisiche, **anche gli enti non commerciali e le società semplici** ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti **che detengono attività finanziarie all'estero**.

Al fine di uniformare la disciplina IVAFE con quella dell'imposta di bollo, sono ora apportate le seguenti modifiche:

- l'IVAFE si applica sui conti correnti e libretti di risparmio dei **soggetti diversi dalle persone fisiche** nella misura di 100 euro su base annua (pari a quella dell'imposta di bollo);
- la misura massima dell'IVAFE dovuta dai **soggetti diversi dalle persone fisiche** è di 14.000 euro (pari a quella dell'imposta di bollo).

Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

Art. 135

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall'articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Viene integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio.

La nuova disciplina permette l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze.

I giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 137

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di **rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici**, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Tali disposizioni sono state prorogate, da ultimo, dalla legge di bilancio per il 2020, con riferimento ai terreni e partecipazioni possedute al **1° gennaio 2020**.

Ora, il DL Rilancio contiene la possibilità di eseguire la rideterminazione del costo d'acquisto anche dei terreni e delle partecipazioni posseduti **alla data del 1° luglio 2020**.

L'aliquota dell'**imposta sostitutiva** è confermata nella misura dell'**11 per cento**, sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate e sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Entro il 30 settembre 2020:

- deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima;
- deve avvenire il versamento dell'imposta sostitutiva, in unica soluzione o in rate (fino a tre rate annuali).

Differimento termini sanzionatori per l'installazione dei ricevitori telematici

Artt. 140 - 141

Prorogata all'01.01.2021 la non applicabilità delle sanzioni agli operatori economici che non hanno provveduto a munirsi del ricevitore di cassa telematico:

- entro 01.07.2019 (soggetti con fatturato superiore a euro 400.000)
- entro 01.01.2020 (soggetti con fatturato inferiore a euro 400.000)

Resta fermo l'obbligo dell'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, della registrazione e trasmissione dei dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo), l'obbligo di liquidazione dell'IVA nei termini di legge.

Differito all'01.01.2021 il termine di decorrenza della "lotteria degli scontrini"

Differimento termini compilazione automatica registri IVA

Artt. 142 e 143

Differito all'01.01.2021 l'avvio sperimentale della predisposizione delle bozze dei Registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della Dichiarazione IVA annuale da parte dell'Agenzia delle entrate.

Differita all'01.01.2021 la procedura di integrazione automatizzata da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite l'SDI

Sospensione termini di versamento a seguito controlli automatici, atti di accertamento e conciliazione, atti di rettifica, liquidazione e recupero d'imposta

Artt 144 e149

I **versamenti dovuti** a seguito di **controllo automatico e formale delle Dichiarazioni** scadenti nel periodo compreso **fra l'08.03.2020 e il 21.05.2020** è considerato tempestivo se effettuato entro il **16.09.2020** in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di uguale importo scadenti al 16 di ogni mese.

Il differimento è valido anche per **le rateizzazioni in corso relative agli esiti del controllo** ai sensi del 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 733/1972 scadenti nel periodo 08.03.2020 e 21.05.2020.

I versamenti scadenti fra il 09.03.2020 ed il 31.05.2020 dovuti a seguito di:

- atti di accertamento con adesione (art. 7 d. Lgs. 218/1997)
- accordi conciliativi (artt. 48, 48-bis, D. Lgs. 546/1992)
- accordo di mediazione (art. 17-bis, D. Lgs. 546/1992)
- atti di liquidazione e attribuzione rendita (art. 12 DL 70/1988, art. 52 DPR 131/1986, art. 34 D. Lgs. 346/1990)
- atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione o altri contratti (artt. 10,15, 56 DPR 131/1986)
- atti recupero (art. 1, c. 421, L. 311/2004)
- avvisi di liquidazione per omesso, carente e tardivo versamento imposta (DPR 131/1986)

sono **prorogati al 16.09.2020** e possono essere versati in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili scadenti al 16 di ogni mese senza applicazione di sanzioni ed interessi

E' **prorogato al 16.09.2020** il termine finale per la **notifica del ricorso in primo grado davanti la Commissione Tributaria i cui termini di versamento scadono fra il 09.03.2020 ed il 31.05.2020.**

Le somme pagate nel periodo di sospensione non possono essere oggetto di rimborso.

Sospesa compensazione automatica fra crediti e debiti erariali e innalzato il limite compensabile

Artt. 145 e 147

E' **sospesa per l'anno 2020 la compensazione automatica** fra i crediti d'imposta chiesti a rimborso dai contribuenti ed i debiti iscritti a ruolo.

A decorrere **dall'anno 2020 il limite dei crediti compensabili è elevato** da euro 700.000,00 a **euro 1.000.000,00**.

Indennità per le strutture alberghiere requisite

Art. 146

Viene riconosciuta un'indennità per la requisizione delle strutture alberghiere utilizzate ai fini dell'emergenza sanitaria applicando la percentuale dello 0,42 per ogni mese o frazione di mese al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale al 31.12.2019, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore utilizzato ai fini del calcolo dell'imposta di registro.

L'indennità è determinata dal Prefetto sulla base di una stima fornita dall'Agenzia dell'Entrate entro il termine di 40 giorni.

Interventi sugli indici ISA

Art. 148

Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è previsto un intervento sugli indici ISA al fine di tenere conto degli effetti correlati all'emergenza sanitaria Covid-19, la semplificazione prevede di massimizzare l'uso delle informazioni già in possesso dall'anagrafica tributaria e previdenziale, evitando di introdurre nuovi oneri dichiarativi ed implementando ulteriori ipotesi di esclusione.

Vengono rinviati i termini di approvazione ed integrazione degli ISA al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Per il periodo 2018 i controlli dovranno tenere debitamente conto del livello di affidabilità fiscale per il periodo in corso al 31.12.2019, così come i controlli per il periodo in corso al 31.12.2020 dovranno tenere debitamente conto gli indici applicati nei precedenti periodi 2018 e 2019.

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

(Art. 152)

Sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020, dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, riguardanti stipendi/pensioni e trattamenti assimilati.

Le somme che avrebbero dovute essere accantonate sono rese disponibili al debitore, dal terzo pignorato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla suddetta data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

(Art. 153)

Nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020 (8 marzo/31 maggio), è prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

Il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche nel caso in cui risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. Tale previsione si applica anche con riferimento alle verifiche già effettuate, anche in data antecedente all'entrata in vigore della nuova disposizione, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Tali verifiche restano prive di ogni effetto ed i soggetti di cui all'art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

(Art. 154)

La disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 68 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.

Con la lett. a) viene differito il termine finale della predetta sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020.

La lett. b) prevede che la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. Tale previsione si applica ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020.

La lett. c) sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, prevedendo che il mancato o tardivo versamento delle rate riguardanti la c.d. "rottamazione-ter" e il c.d. "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno in corso, non determina l'inefficacia delle definizioni, se il debitore effettua l'integrale versamento delle rate entro il 10 dicembre 2020. A tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

Infine, la lett. d) rimuove l'esclusione, prevista dall'art. 3, comma 13, lett. a), del D.L., n. 119/2018.

E' possibile richiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate precedentemente escluse, per i quali il richiedente non abbia già provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

(Art. 157)

Il comma 1 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono notificati tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Tale proroga riguarda gli atti emessi e non notificati entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 2 prevede la sospensione degli invii dei seguenti atti:

- comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre, n. 600;
- comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641.

Il comma 3 dispone la proroga di un anno della notificazione degli atti relativi alle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi

degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni di cui al presente articolo, notificati nel 2021, non sono dovuti, se previsti, interessi per ritardato pagamento e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto o di consegna della documentazione.

Il comma 5 prevede che l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'agenzia stessa.

Il comma 6, infine, dispone che le modalità di applicazione del presente articolo saranno individuate con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

MISURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA – TAX CREDIT VACANZE

(Art. 176)

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto, a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ex art. 9 DPCM 159/2013, non superiore ad euro 40.000, un credito di imposta per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente del nucleo familiare, pari a:

- 150 euro per i nuclei familiari unipersonali;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari.

Detto credito è riconosciuto, a pena di decadenza, a condizione che le spese siano sostenute in un'unica soluzione per servizi resi da di un unico soggetto, il corrispettivo sia documentato tramite fattura o altro documento commerciale contenente anche il codice fiscale del soggetto che intende usufruire del credito e il pagamento non sia effettuato tramite l'ausilio di intermediari diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Tale credito è fruibile nella misura del 80 per cento come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione IRPEF.

Lo sconto sarà poi rimborsato ai fornitori in forma di credito da utilizzare esclusivamente in compensazione, ferma la facoltà di cedere lo stesso a fornitori, soggetti terzi, istituti di credito o intermediari finanziari.

Il credito non ulteriormente ceduto potrà essere usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, senza applicazione dei limiti ex artt. 34 L. 388/2000, e 1, co. 53, L. 244/2007.

In caso di mancata integrazione dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore e i cessionari

risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'INPS e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, saranno definite le modalità applicative del credito, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

(Art. 186)

È sostituito il comma 1-ter dell'art. 57-bis del DL 50/2017, prevedendo che, **limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per spese pubblicitarie attribuito a lavoratori autonomi, imprese ed enti commerciali è riconosciuto nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati**, ma nel limite stabilito dai Regolamenti UE per un **massimo di euro 20 milioni per gli investimenti effettuati tramite emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali, 40 milioni per gli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, ed un limite generale di euro 60 milioni.**

La copertura di detto onere finanziario sarà effettuata tramite riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il quale sarà aumentato nella misura di euro 32,5 milioni per il solo anno 2020.

La concessione del credito continuerà ad essere regolata dal DPCM 90/2018, con la precisazione che, per il solo anno 2020, la comunicazione telematica ivi prevista all'art. 5, co. 1 dovrà essere presentata dal 1° al 30 settembre 2020, ferma restando la validità delle comunicazioni già effettuate dal 1° al 31 marzo 2020.

CREDITO DI IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI

(Art. 190)

Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupino almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione di servizi dei server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce anche tetto di spesa.

Tale beneficio è concesso conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE 1407/2013 della Commissione concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

La richiesta di usufruire dell'agevolazione deve essere effettuata tramite istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ove le risorse stanziare risultino insufficienti, queste ultime verranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.

Le spese oggetto dell'agevolazione si considerano sostenute in applicazione del criterio di competenza (art. 109 TUIR). Esse devono, inoltre, risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali (art. 35, commi 1, lett. a) e 3, D.lgs. 241/1997) o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti (art. 2409-bis cod. civ.).

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, né con altre agevolazioni previste da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa prevedano espressamente la cumulabilità, né con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani o periodici ex art. 2, commi 1 e 2, della legge 198/2016 e dal D.lgs. 70/2017.

Tale credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente tramite il modello F24, da presentare obbligatoriamente in via telematica, a pena di scarto. Inoltre, il modello F24 sarà scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

La revoca del credito in oggetto è prevista ove venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti o laddove la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale è disposta soltanto nel caso in cui, a seguito di accertamenti, siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio. Ai fini del recupero si applica la disciplina prevista ex art. 1, comma 6, D.l. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010.

Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

(Art. 188)

In via straordinaria per l'anno 2020, è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito di imposta in misura pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Eccezioni (ex art. 4, co. 183, l. 350/2003)

Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di

- quotidiani e periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per più della metà dell'intero stampato, su base annua, o di promozione delle vendite di beni o di servizi; che non sono messi in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento (ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro); che sono ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; di vendita per corrispondenza; delle PA o di altri enti pubblici o che svolgano una pubblica funzione;
- i cataloghi;
- le pubblicazioni finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro (salva la possibilità di Onlus e fondazioni religiose di autofinanziarsi);
- i prodotti editoriali pornografici.

Riconoscimento (ex art. 4, co. 182-186 l. 350/2003)

La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici; se la carta è acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve essere ceduta agli editori con apposita fatturazione. Il credito di imposta:

- non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere in compensazione.
- non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
- non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ex art. 2, co. 1 e 2, l. 198/2016 e d.lgs. 70/2017, i quali prevedono la compensazione della medesima spesa.

In assenza totale o parziale dei requisiti per fruire di detto beneficio, si applicano le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Per le concrete modalità di fruizione e regolamentazione del beneficio, l'art. 188 del Decreto "Rilancio" rinvia al DPCM 21 dicembre 2004, n. 318.

Al fine di evitare le cd. "frodi carosello" o "cartiere" e contrastare l'uso illegittimo di crediti di imposta, ex art. 1, co. 6, d.l. 40/2010, nel caso di crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata dalle PA o da enti pubblici territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero di quanto indebitamente percepito, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

(Art. 244)

Al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19, per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, il **credito di imposta per l'attività di ricerca** industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, ex art. 1, comma 200, della legge di bilancio 2020 (l. 160/2019) è **umentato**:

- dal 12 al 25 per cento per le **grandi imprese**;
- dal 12 al 35 per cento per le **medie imprese**;
- dal 12 al 45 per cento per le **piccole imprese**.

*Secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003:

- **Grandi imprese**: 250 dipendenti, fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro o totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;

- **Medie imprese**: 50 dipendenti, fatturato annuo almeno pari a 10 milioni di euro;

- **Piccole imprese**: meno di 50 dipendenti, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Oggetto del credito di imposta

- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze i quali non sono volti ad applicazioni o usi commerciali diretti;
- Ricerca industriale: ricerca pianificata per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per migliorare quelli esistenti.

- Sviluppo sperimentale: costruzione di prototipi, dimostrazione, realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Rientrano fra i costi ammessi in credito di imposta:

- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);
- strumentazioni e attrezzature;
- costi relativi a immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, brevetti, consulenza;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati